Revisione parziale della legge sull'IVA e adattamento dell'Ordinanza sull'IVA

Panoramica delle modifiche al 1.1.2018

Relatore: Thomas Held,
Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna

Como, 2 febbraio 2018

Imposta sull'acquisto (oggetto)

(LIVA art. 45 cpv. 1 lett. a)

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto le prestazioni di servizio

- che sottostanno al principio del luogo del destinatario (LIVA 8 cpv. 1), fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti; e
- il cui luogo della prestazione di servizio si trova sul territorio svizzero;
- purché siano imponibili sul territorio svizzero; e
- il prestatore di servizi sia un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA.

Imposta sull'acquisto (oggetto)

(LIVA art. 45 cpv. 1 lett. c)

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto le forniture di beni immobili:

- eseguite sul territorio svizzero;
- che non soggiacciono all'imposta sull'importazione, e
- che sono eseguite da un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA,
- fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento.

Segnatamente le attività legate all'edilizia: p.es. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, installazione, trasformazione, riparazione, demolizione, manutenzione, mantenimento (lavori di imbiancatura e pulitura)

Imposta sull'acquisto

Modifica dal 1° gennaio 2018

- L'imposta sull'acquisto è dovuta solo sulla **fornitura di beni immobili** (p. es. manutenzione e pulizia di stabili). Di regola, la fornitura di beni mobili non soggiace più all'imposta sull'acquisto (ad eccezione per l'importazione di supporti dati senza valore di mercato). Tali prestazioni soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero presso il prestatore.

- Sono assoggettati all'imposta sull'acquisto anche gli acquirenti non assoggettati all'imposta in base all'art.10 LIVA che acquistano, per più di CHF 10'000 per anno civile, prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto.
  L'obbligo dell'AFC di informare previamente tali persone riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto in caso di forniture soggette è **abrogato!**

Imposta sull'acquisto (soggetto)

(LIVA art. 45, cpv. 2)

Imposizione da parte del destinatario:

- ***contribuente***
  - senza limitazione, rendiconto IVA ordinario (cifra 382);
- ***non contribuente***:
  - solo se il totale degli acquisti, comprendente
    - ✓prestazioni si servizi,
    - ✓supporti dati senza valore di mercato e
    - ✓forniture

    nell'anno civile supera i **<u>CHF 10'000</u>**

Imposta sull'acquisto

Imposizione da parte del destinatario (invariato)

Contribuente	Non contribuente

II. CALCOLO DELL'IMPOSTA

Aliquota		Prestazioni CHF dal 01.01.2018
normale	302	
ridotta	312	
speciale per l'alloggio	342	
Imposta sull'acquisto	382	

Annuncio spontaneo per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile
se gli acquisti superano CHF 10'000/anno.

Imposta sull'acquisto o imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero?

Messaggio Consiglio federale:
«I clienti devono pagare l'imposta sull'acquisto soltanto se l'impresa che effettua la prestazione non è iscritta – non importa se a torto o a ragione – nel registro dei contribuenti»

Rischio di una doppia imposizione?

Info IVA 16 «Contabilità e fatturazione»,
cifra 2.2, Forma e contenuto delle fattura

Deduzione dell'imposta precedente

(LIVA art. 28)

Nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre a titolo di imposte precedenti:

- ✓ l'IVA che gli è stata fatturata da altri contribuenti;
- ✓ l'IVA sull'acquisto da lui dichiarata;
- ✓ l'IVA sull'importazione di beni,

e, a determinate condizioni

- ✓ **un'imposta precedente fittizia**

Deduzione dell'imposta precedente fittizia

Nuovo articolo 28a rev-LIVA

Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia se:

- nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato un bene mobile ~~usato~~ e accertabile; e
- ~~per fornirlo a un acquirente sul territorio svizzero~~
- all'acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l'IVA

Conseguenze delle modifiche:
L'imposta precedente fittizia può essere fatta valere anche sull'acquisto di

- ✓ beni nuovi, e
- ✓ beni che non sono rivenduti, ma utilizzati come mezzi d'esercizio, e
- ✓ beni successivamente esportati.

Deduzione dell’imposta precedente fittizia

Nuovo articolo 28a rev-LIVA

Precisazioni:

- il bene deve essere **mobile** e **accertabile** (possibilità di seguire il bene dall’acquisto fino alla vendita)
- per il calcolo della deduzione, l’importo pagato al fornitore comprende l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile al momento dell’acquisto del bene
- la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa se il bene è importato dall’estero dal contribuente (art. 63 OIVA)
- alcuna imposta precedente fittizia sui beni soggetti all’imposizione dei margini (pezzi da collezione, p.es. autoveicoli d’epoca)

Imposizione dei margini

Nuovo articolo 24a rev-LIVA

Ai fini del calcolo dell'imposta, il contribuente che ha acquistato

- **pezzi da collezione** quali oggetti d'arte, antichità e simili, può, **al momento in cui li rivende**,
- **dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita**, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente sul prezzo d'acquisto.

Se il prezzo d'acquisto è superiore al prezzo di vendita, la **perdita può essere computata** deducendo la differenza dalla cifra d'affari imponibile.

Imposizione dei margini

Definizione «pezzi da collezione» secondo rev-OIVA (art. 48a):

Sono considerati **oggetti d'arte** p. es.: quadri eseguiti dall'artista, incisioni, stampe e litografie originali, statue, fotografie eseguite dall'artista, ecc.

Sono considerate **antichità** (oggetti d'antiquariato) i beni mobili accertabili aventi più di 100 anni

Sono considerati **pezzi da collezione** p. es.: francobolli, autoveicoli la cui prima immatricolazione risale ad oltre 30 anni, vini e altri alcolici recanti l'indicazione dell'annata e accertabili, ecc.

Imposizione dei margini

Precisazioni

- per i pezzi da collezione **importati** dal rivenditore, l'IVA sull'importazione versata può essere addizionata al prezzo d'acquisto
- se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l'IVA può essere calcolata sulla differenze tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita **complessivi**
- il contribuente deve tenere un registro dell'acquisto e della vendita dei pezzi da collezione
- in caso di rivendita di beni soggetti all'imposizione dei margini, nei contratti, fatture e ricevute **non è consentito** fare riferimento all'imposta

Imposizione dei margini

Esempio

	PV	IVA dovuta venditore	DIP acquirente
Artista -> collezionista privato	80’000	0	0
Collezionista privato -> commerciante A	100’000	0	0
Commerciante A -> commerciante B	110’000	715	0
Commerciante B -> destinatario estero	120’000	0	0

Il margine di A viene imposto;
B non ha diritto alla DIP (sulla fattura di A non è indicata l’IVA)

Opzione

Imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall'imposta

LIVA in vigore fino al 31.12.2017:

…il contribuente può imporre all'IVA prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (nel documento di vendita).

rev-LIVA:

…il contribuente può imporre all'IVA prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché lo indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto.

Opzione
mediante dichiarazione nel rendiconto ordinario

Imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall'imposta

I. **CIFRA D'AFFARI** (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)	Cifra	Cifra d'affari CHF		Cifra d'affari CHF	
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute, incluse quelle inerenti a prestazioni optate, a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero (cifra d'affari mondiale)	200				
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni escluse dall'imposta (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell'art. 22	205				
Deduzioni: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a)	220				
Prestazioni all'estero (luogo della prestazione all'estero)	221	+			
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)	225	+			
Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21) effettuate in territorio svizzero per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22	230	+			
Diminuzioni della controprestazione quali sconti, ribassi, ecc.	235	+		Totale cifre 220-280	
Diversi (ad.es. valore del terreno, prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini)	280	+	=	−	289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)	299			=	

Opzione, precisazione OIVA

Imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall'imposta

rev-OIVA:

L'indicazione dell'opzione mediante dichiarazione nel rendiconto deve avvenire nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. **Trascorso il termine di finalizzazione** di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA, **non è più possibile esercitare** l'opzione **o rinunciare** a un'opzione già esercitata.

Opzione, precisazione

Imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall'imposta (vendita e locazione di beni immobili)

LIVA in vigore fino al 31.12.2017:

L'opzione è esclusa per le prestazioni di cui all'art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente per scopi privati.

rev-LIVA:

L'opzione è esclusa per le prestazioni di cui all'art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

L'opzione è inoltre esclusa per le operazioni

- nel settore del mercato monetario e dei capitali
- di assicurazione e riassicurazione
- concernenti scommesse e lotterie.

Definizione delle persone strettamente vincolate

In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti

LIVA in vigore fino al 31.12.2017:

I titolari di partecipazioni determinanti (art. 69 LIFD) o persone a loro vicine

rev-LIVA:

- **I titolari di almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale, o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine;**
- **Fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico contrattuale o personale particolarmente stretto (NO istituti di previdenza).**

Giornali, riviste e libri elettronici: aliquota ridotta

L'imposta ammonta al 2,5% sulla fornitura dei seguenti beni:

LIVA in vigore fino al 31.12.2017:

– giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale

rev-LIVA:

- invariato per giornali riviste, libri, ecc. in forma cartacea;
- **su giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale.**

Giornali, riviste e libri elettronici: aliquota ridotta

Definizione: sono considerati giornali e riviste risp. libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che

- vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;
- sono costituiti prevalentemente da testo o immagini (libri: non interattivi); e
- svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste risp. libri in forma cartacea (art. 50 e 51 rev-OIVA).

Vi è **carattere pubblicitario** se a livello di contenuti l'intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

Modifica delle aliquote d'imposta

Dal 1° gennaio 2018 si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

Aliquota normale	**7,7 %**
Aliquota ridotta	**2,5 %**
Aliquota speciale sulle prestazioni nel settore alberghiero	**3,7%**

Informazioni già pubblicate sul sito www.estv.admin.ch

- **Info IVA 19**
  Modifiche delle aliquote d'imposta al 1° gennaio 2018

Modifica delle aliquote d'imposta

Principi:

- per stabilire l'aliquota d'imposta applicabile non è determinante la data di fatturazione o di pagamento, **bensì il momento o il periodo in cui viene eseguita la prestazione**
- **fatturazione**: la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione e la parte dell'importo corrispondente devono essere indicati separatamente
- **prestazioni periodiche** eseguite in parte dopo la riduzione delle aliquote d'imposta: *pro rata temporis*

Nel rendiconto del 4° trimestre 2017 o del 2° semestre 2017 le cifre d'affari possono essere dichiarate per la prima volta sia alla vecchia che alla nuova aliquota d'imposta
(anche per ev. correzioni di operazioni precedenti)

Rendiconto metodo effettivo; 1° parte (cifra d'affari)

I. **CIFRA D'AFFARI** (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)	Cifra	Cifra d'affari CHF		Cifra d'affari CHF	
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute, incluse quelle inerenti a prestazioni optate, a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero (cifra d'affari mondiale)	200				
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni escluse dall'imposta (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell'art. 22	205				
Deduzioni: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a)	220				
Prestazioni all'estero (luogo della prestazione all'estero)	221	+			
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)	225	+			
Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21) effettuate in territorio svizzero per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22	230	+			
Diminuzioni della controprestazione quali sconti, ribassi, ecc.	235	+			
				Totale cifre 220-280	
Diversi (ad.es. valore del terreno, prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini)	280	+	=	−	289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)	299			=	

Rendiconto metodo effettivo; 2° parte (calcolo dell'IVA dovuta)

II. CALCOLO DELL'IMPOSTA

Aliquota		Prestazioni CHF dal 01.01.2018		Imposta CHF / cts. dal 01.01.2018				Prestazioni CHF fino al 31.12.2017		Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2017		
normale	302		+		7,7%	301			+		8,0%	
ridotta	312		+		2,5%	311			+		2,5%	
speciale per l'alloggio	342		+		3,7%	341			+		3,8%	
Imposta sull'acquisto	382		+			381			+			
Totale dell'imposta dovuta (cifre 301-382)									=			399
								Imposta CHF / cts.				
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi						400						
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio						405	+					

Rendiconto metodo effettivo; 3°parte (imposta precedente)

Totale dell'imposta dovuta (cifre 301-382)			=		399
		Imposta CHF / cts.			
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi	400				
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	405	+			
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)	410	+			
Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)	415	–			
				Totale cifre 400-420	
Riduzioni della deduzione dell'imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse turistiche (art. 33 cpv. 2)	420	–	=	–	479
Importo da versare	500		=		
Credito del contribuente	510	=			
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)					
Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	900				
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)	910				

Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza della sua dichiarazione:

Data: Firma legale Contatto: nome, no di telefono

Aliquota saldo – funzionamento

Esempio: Impresa di costruzioni 4,3%

		Aliquota effettiva	Aliquota saldo
• Cifra d'affari annua (107,7%)		120'000.00	120'000.00
• Coso merce (107,7%)		40'000.00	
• Costi spese generali (107,7%)		6'000.00	
<u>Calcolo</u>:			
IVA dovuta sulla cifra d'affari		8'579.40	5'160.00
Imposta precedente:			
• *Costo merce*	*2'859.80*		
• *Spese generali*	*428.95*	*3'288.75*	
Credito fiscale		5'290.65	5'160.00

Aliquote saldo dal 1.1.2018

Esempi aliquote saldo per attività

• Fornitura con posa di impianti sanitari	2,8 %
• Imprese costruzioni	4,3 %
• Manutenzione di giardini	4,3 %
• Avvocati, fiduciari	5,9 %
• Prestazioni di servizi informatici	6,5 %
• Cottimisti	6,5 %

Imprese con sede all'estero
Allestimento dei rendiconti

Dichiarazione semplificata per imprese con sede all'estero senza stabilimento d'impresa sul territorio svizzero:

Info IVA 15 «Rendiconto e versamento dell'imposta», cifra 1.2

Le cifre d'affari non imponibili sul territorio svizzero, ossia

- prestazioni esenti dall'imposta, e
- prestazioni eseguite all'estero

possono essere dichiarate una volta all'anno alle cifre 200 e 221 del modulo di rendiconto, dopo l'allestimento dei conti annuali ed entro il termine legale previsto per la finalizzazione, mediante il rendiconto di riconciliazione annuale ("rendiconto di correzione in conformità dell'art. 72 LIVA")

Rimborso dell'imposta a società con sede all'estero (Info IVA 18)

Presupposti per il rimborso (non conclusivo):

- **domicilio, sede sociale o stabilimento d'impresa all'estero**
- **reciprocità** del rispettivo Stato di sede
- **nessun obbligo fiscale in territorio svizzero** (rimborso possibile se il richiedente è esentato dall'assoggettamento)
- **nessuna esecuzione di prestazioni in CH** (eccezioni v. Info IVA 18)
- **attestazione della qualità d'imprenditore** da parte dell'autorità fiscale estera
- **nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera**
- richiesta di rimborso (annuo) **entro il 30 giugno** dell'anno successivo, importo minimo **CHF 500 annui**
- nessun rimborso per attività **non** imprenditoriali o per attività imprenditoriali **senza diritto alla DIP**

Revisione parziale della LIVA

Il Consiglio federale > DFF > AFC

Login AFC SuisseTax Cont

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazione federale delle contribuzioni

AFC SuisseTax | Politica fiscale, Statistiche fiscali, Informazioni fiscali | **Imposta sul valore aggiunto** | Imposta diretta, Imposta alla fonte, Tassa d'esenzione | Imposta preventiva, Tasse di bollo | Diritto fiscale internazionale | L'AFC

Pagina iniziale > Imposta sul valore aggiunto > Informazioni specifiche > Revisione parziale della LIVA (rev-LIVA; entrata in vigore: 01.01.2018)

< Informazioni specifiche

Revisione parziale della LIVA (rev-LIVA; entrata in vigore: 01.01.2018)

Modifica dell'aliquota d'imposta per giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario

Regolamentazione per le vendite per corrispondenza

Adeguamento dei rendiconti IVA

Revisione parziale della LIVA (rev-LIVA; entrata in vigore: 01.01.2018)

Messaggio del 25 febbraio 2015 concernente la revisione parziale della legge sull'IVA

Le principali modifiche con un breve commento (PDF, 162 kB, 14.09.2017)

Testo della legge con le modifiche integrate (PDF, 1 MB, 09.11.2017)

Testo dell'ordinanza con le modifiche integrate (PDF, 1 MB, 20.11.2017)

Grazie